

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La Polizza multirischio assicura la responsabilità civile delle strutture ricettive in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di Incendio, dalla rottura Lastre, dal Furto nonché la tutela legale e l'assistenza.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo in caso di Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato (es: locali della struttura ricettiva, impianti) e/o al Contenuto (es: Merci, attrezzature, denaro), in conseguenza degli eventi indicati in Polizza quali ad es. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia "Rottura Lastre":** la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo in caso Danni materiali e diretti arrecati alle Lastre in conseguenza degli eventi indicati in Polizza quali ad es. Incendio, fulmine, rottura accidentale, Furto anche solo tentato, guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina.
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo in caso di perdita del Contenuto posto nei locali della struttura ricettiva assicurata indicata in Polizza in conseguenza di Furto e/o Rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità civile": Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività:** la garanzia assicura il Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato, compreso i clienti, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in Polizza, compresa l'eventuale proprietà dei locali e le attività complementari (es: ristoranti, bar, sale da ballo).
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in Polizza e/o nell'ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in Polizza.
- ✓ **Garanzia "Assistenza":** la garanzia assicura, a seguito di Sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in Polizza quali ad es: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un sorvegliante ecc. sono previste tre forme di garanzia, una per la struttura e due per le persone.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. Massimale).



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di Polizza e la parte di danno che eccede il Massimale pattuito.**
- ✗ **Strutture ricettive:**
  - che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
  - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente (ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; (iii) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; (iv) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione;**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
  - i procedimenti penali per Delitto doloso;
  - i casi di patteggiamento;
  - soggetti diversi dalle Ditte Individuali e Imprese Familiari, Società di persone, Società di capitali.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza": più di 3 prestazioni per ciascun tipo e per annualità di Polizza.**



## Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà" sono esclusi i danni:

- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati da Colpo d'ariete, umidità, stilloccidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;
- ! causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Con riferimento alla garanzia "Rottura Lastre" sono esclusi i danni:

- ! avvenuti durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste
- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
- ! causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- ! dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- ! rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle Lastre stesse.

Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi i danni:

- ! agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - i) persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - ii) persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
  - iii) incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
  - iiii) persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", l'assicurazione non comprende i danni:

- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- ! alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l'attività

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato e/o Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale", l'Assicurazione non comprende i danni:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- ! se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa è inferiore a 500,00 euro;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- ! materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- ! controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
  - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile;
  - nel caso di dolo dell'Assicurato, se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile;
  - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con Sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ Le coperture "Incendio e danni alla proprietà", "Furto", e "Assistenza" valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La copertura "Assistenza" prevede che le prestazioni siano fornite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- ✓ La copertura tutela legale in forma base riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
  - a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa,
  - b) nell'ipotesi di Controversie contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
  - c) Nell'ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative e Consulenza legale telefonica in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso della Polizza, devono comunicare immediatamente a Zurich o all'Intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del Rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di Rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Il Contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato a Zurich o all'Intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del Contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali e quadrimestrali senza alcun onere aggiuntivo. Il Premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Per i contratti di durata poliennale il Premio può essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in Polizza oppure alla data del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in Polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Il Tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un'unica soluzione.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale" relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza.

La garanzia "Tutela Legale" si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.



## Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza originaria della Polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di Polizza di durata poliennale il Contraente non può recedere dalla Polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di Premio. Trascorso il quinquennio il Contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di trenta giorni prima della scadenza della Polizza.